

La legittimazione attiva nell'azione collettiva risarcitoria.

Lunedì 30 giugno dovrebbe (il condizionale, in Italia, è d'obbligo) entrare in vigore l'art.140 *bis* del decreto legislativo 6/9/2005, n.206 (ai sensi dell'art.2, comma 447, legge 24/12/2007, n.244, finanziaria, dopo 180 giorni dalla data di vigenza di questa, il cui *dies a quo* è stato evidentemente individuato nell'1/1/2008), intitolato "Azione collettiva risarcitoria".

Essa è stata più o meno malamente scopiazzata dagli ordinamenti anglosassoni, estranei alle nostre mentalità e tradizione giuridica, della quale sono privi, basandosi sulla consuetudine.

Basti pensare, ad esempio, che essi, nel processo penale, tendono essenzialmente a trovare il vero colpevole, non a giudicare se l'imputato sia, o meno, responsabile, anzi, addirittura ne ammettono la testimonianza in favore di sé, presumendolo galantuomo fino, appunto, a prova contraria: figuriamoci in Italia!

In nessun film del celeberrimo avv. Perry Mason si sente sollevare eccezione di legittimità costituzionale, di incompetenza per territorio, comunque processuale: all'opposto, la trama consiste nell'accertamento della verità. Invece, per ammissione dei penalisti italiani, i processi si discutono nel merito solo se, eventualmente quando, nulla, assolutamente nulla c'è da dire in rito, preparati ad esperire i tre gradi di giudizio confidando sulla prescrizione, od in un provvedimento di clemenza, od in altro beneficio.

Corrispondentemente, il nostro ordinamento, in particolare quello civile, sostanziale e processuale, è "prismatico", come dimostra il fatto che, per entrare argomento, alcune norme regolano la *legitimatio ad processum*, altre quell *ad causam*, con florilegio giurisprudenziale.

Soprattutto, "Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 ss. del codice civile." (art.75, "Capacità processuale", u. c., c.p.c.).

Viceversa, il predetto art.140 *bis*, comma 1, afferma asetticamente: "Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti."

Il richiamato art.139 conferisce legittimazione ad agire a "Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 ...".

A norma dell'art.1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 14/2/2008 (G. U. 27/2/2008, n.49, "Alla data del 31 ottobre 2007, risultano iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le seguenti associazioni di consumatori ed utenti:

ACU - Associazione consumatori utenti, con sede legale in Milano, via Padre Luigi Monti, 20/C;

Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente, con sede legale in Roma, via G. M. Lancisi, 25;

ADOC - Associazione difesa orientamento consumatori, con sede legale in Roma, via Lucullo, 6;

ADUSBEP - Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari, finanziari, postali ed assicurativi, con sede legale in Roma, via Farini, 62;

Assoutenti - Associazione nazionale degli utenti dei servizi pubblici, con sede legale in Roma, via Celimontana, 38;

CTCU - Centro tutela consumatori utenti Verbraucherzentrale Sudtirol, con sede legale in Bolzano, via Dodiciville, 2;

Cittadinanzattiva, con sede legale in Roma, via Flaminia, 53;

Codacons - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori, con sede legale in Roma, viale Mazzini, 73;

Codici - Centro per i diritti del cittadino, con sede legale in Roma, viale Guglielmo Marconi, 94;

Confconsumatori - Confederazione generale dei Consumatori, con sede legale in Parma, via Mazzini, 43;

Federconsumatori - Federazione nazionale di consumatori e utenti, con sede legale in Roma, via Palestro, 11;

La Casa del consumatore, con sede legale in Milano, viale Monza, 137;

Lega consumatori, con sede legale in Milano, via Orchidee, 4/A;

Movimento consumatori, con sede legale in Roma, via Piemonte, 39/A;

Movimento difesa del cittadino, con sede legale in Roma, via Piemonte, 39/A;

Unione nazionale consumatori, con sede legale in Roma, via Duilio, 13."

La prima difficoltà consiste nel conciliare il disposto dell'art.75, u. c., c.p.c., sopra riportato, con tale legittimazione ad agire.

La seconda e, a mio modo di vedere, ancora più grave difficoltà, risiede nel suddetto art.140 bis, comma 2, secondo cui "Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. ...".

Che sorte giuridico-processuale avrà chi, socio di associazione "attrice", intendesse

recedere da essa, magari proprio per il sopravvenuto timore di esito negativo dell'azione, al limite scorto, o ritenuto di scorgere, come talvolta può accadere, dall'interpretazione di qualche atteggiamento del giudicante?

Ed il successore a titolo universale rispetto al *de cuius* (art.110, "Successione nel processo", c.p.c.)?

E chi intervenisse (fino all'udienza di precisazione delle conclusioni in grado d'appello), potrebbe far valere "*in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un dritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo*", o "*per sostenere le ragioni di alcune delle parti, quando vi ha un proprio interesse.*" (art.105, "Intervento volontario", c.p.c.)?

In particolare, la parte convenuta dell'azione in discorso potrebbe "*chiamare nel processo un terzo*" (la compagnia di assicurazione per responsabilità civile) "*dal quale pretende essere garantita*" (art.106, "Intervento su istanza di parte", c.p.c.)?

Infine, potrebbe il giudice ritenere "*opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune*", ordinandone l'intervento (art.107, "Intervento per ordine del giudice", c.p.c.) di conseguenza, eventualmente, estromettere il garantito o l'obbligato?

Per brevità mi fermo qui.

Avv. Francesco Tramontini
Componente Comm. Legale Confappi-FNA